

sez. di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 275/2014/PAR e 297/2014/PAR) e si evidenzia come "La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinvia in una esigenza peregrinativa del complessivo trattamento tributativo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall'art.41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall'art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l'allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l'ente; in tal senso si giustifica, infatti, l'attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l'ente sia primo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiario sopracitato" (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n.194/2014/PAR).

In materia numerose sono le pronunce favorevoli al ricorrente (Trib. Milano 1539/2016, 2516/2016, Trib. Busto Arsizio n. 307/2016 e Trib. Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017). Il ricorso va quindi accolto con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente dei diritti di segreteria oggetto di causa e condanna del Comune a provvedere al pagamento di quanto accantonato a questo titolo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

La novità della questione trattata, oggetto di contrastanti orientamenti esegutici, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, riconosce al ricorrente il diritto, quale segretario di fascia B nei comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigente, alla corresponsione dei diritti di segreteria maturati in forza dei contratti rogati presso il Comune di [redacted] e, conseguentemente, condanna il medesimo al pagamento in suo favore della somma di euro € [redacted], oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;

2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Tivoli, il 14/11/2017

Il giudice

dott.ssa Roberta Mariscotti

